



Regolamento per la designazione di n. 1 consigliere Camerale in rappresentanza dei liberi professionisti ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 580/93 s.m.i. (Approvato con delibera di Consiglio n. 11/2025)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di designazione di n. 1 consigliere Camerale in rappresentanza dei liberi professionisti ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i..
2. In merito all'individuazione degli Ordini e Collegi professionali da interessare si fa rinvio, a titolo di mera ricognizione, all'elenco definito dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota n. 217427 del 16/11/2011), contestualizzato nella circoscrizione territoriale di Venezia e Rovigo e riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.
3. La modifica dell'elenco non costituisce modifica del regolamento.

Art. 2 - Avvio procedimento

1. Il Segretario Generale provvede a convocare in apposita riunione tutti i Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, organizzati a livello provinciale (ossia distintamente per le province di Venezia e Rovigo) o interprovinciale (ossia con le province di Venezia e Rovigo accorpate) individuati nell'allegato 1.
2. La riunione dei Presidenti è coordinata con modalità snelle e semplici dal Segretario Generale
3. La riunione viene convocata presso una delle sedi camerale o eventualmente tra due sedi camerale, tra loro collegate in videoconferenza.

Art. 3 - Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

1. L'ordine/collegio professionale che opera a livello provinciale/interprovinciale deve essere strutturato in modo che possa essere individuato il Presidente provinciale o il Presidente interprovinciale o figura a loro equivalente quale titolare del diritto in questione (ai sensi di quanto disposto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011 – punto 1.4).
2. La carica di Presidente provinciale o di Presidente interprovinciale (ovvero figura equivalente per funzioni/attribuzioni a livello provinciale) viene verificata tramite provvedimento di nomina e relativa scadenza, da prodursi entro il termine fissato e indicato nella convocazione.
3. Il diritto di voto spetta solo ai Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali. Non è ammessa delega e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, può essere ammesso al voto soltanto il Vice Presidente Vicario, purchè nella sua nomina - da prodursi entro il termine fissato e indicato nella convocazione - sia

esplicitato che ha pieni poteri di rappresentanza e di firma. Ciascun Presidente può indicare nella votazione una sola preferenza.

4. In mancanza di Presidente provinciale o interprovinciale, per l'eventuale Presidente regionale, o con competenze territoriali pluriprovinciali diverse da Venezia-Rovigo, non è previsto diritto di voto automatico: tale diritto potrà essere riconosciuto dal Segretario Generale solo agli ordini regionali o pluriprovinciali operanti su Venezia e/o Rovigo e strutturati in modo che possa essere individuata la figura equivalente al Presidente provinciale/interprovinciale, con poteri di rappresentanza e di firma, quale titolare del diritto di designazione in questione, previa presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 2).
 5. Non è previsto un quorum costitutivo, quindi la riunione è valida con qualsiasi numero di presenti.
 6. Nel corso della riunione vengono presentate le candidature pervenute entro il termine fissato e indicato nella convocazione, corredate da rispettivo curriculum vitae. Saranno ritenute valide soltanto le espressioni di voto riguardanti tali candidati.
 7. Viene designato il nominativo che ottiene la maggioranza dei consensi dei presenti; in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
 8. Può essere designato anche un soggetto non appartenente agli Ordini professionali.
 9. Le votazioni sono a scrutinio segreto, eventualmente in contemporanea tra le due sedi camerali, salvo che all'unanimità dei presenti e aventi diritto al voto non si decida di ricorrere allo scrutinio palese.
10. Il coordinatore o suo delegato provvede alla redazione del processo verbale.
11. Il Presidente della Camera di Commercio trasmette al Presidente della Giunta regionale il nominativo designato come rappresentante dei liberi professionisti entro trenta giorni dalla richiesta (D.M. n. 156/2011, articolo 10, comma 1).

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Camerale on line, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO 1

Elenco Ordini e dei Collegi professionali
della circoscrizione camerale di Venezia Rovigo:

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;

COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DI ROVIGO;

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VENEZIA;

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ROVIGO;

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROVIGO;

ORDINE PROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DI VENEZIA;

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DEL VENETO con dislocazione
territoriale prov Ro;

COLLEGIO PROVINCIALE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI DI VENEZIA;

COLLEGIO PROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI DI ROVIGO

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA;

CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE DEI CDL DI ROVIGO;

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI VENEZIA;

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI
ROVIGO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;

ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO;

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO;

COLLEGIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI VENEZIA;

COLLEGIO NOTARILE DI ROVIGO;

ORDINE DOTT. AGRONOMI E DOTT. FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;

ORDINE PROVINCIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI ROVIGO;

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA;

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI ROVIGO;

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI VETERINARI DI ROVIGO;

ORDINE TSRM E PSTRP PROVINCE DI VENEZIA E PADOVA per la circoscrizione di Venezia;

ORDINE TSRM E PSTRP DI ROVIGO;

COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DI BELLUNO TREVISO E VENEZIA per la circoscrizione di Venezia;

COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DI ROVIGO;

ORDINE INTERPROVINCIALE OSTETRICHE DI BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA (con dislocazione territoriale provinciale VE e RO)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO (con dislocazione territoriale provinciale VE e RO)

ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE DEL VENETO (con dislocazione territoriale provinciale VE e RO)

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO (con dislocazione territoriale provinciale VE e RO)

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE (con dislocazione territoriale provinciale VE e RO)

ORDINE DEI BIOLOGI DEL VENETO DEL FVG E DEL TRENTINO ALTO ADIGE (con dislocazione territoriale provinciale VE e RO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)

A conoscenza del disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Ferma restando, a norma del disposto dell'articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi regolamenti di attuazione;

Visto il "Regolamento per la designazione di n. 1 consigliere Camerale in rappresentanza dei liberi professionisti ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 580/93 s.m.i.", approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 10/06/2025;

Il sottoscritto

nato il a

legale rappresentante dell'ordine/collegio professionale REGIONALE/PLURIPROVINCIALE

.....
al fine di designare il rappresentante dei LIBERI PROFESSIONISTI nel Consiglio della Camera di Commercio Venezia Rovigo

sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA CHE L'ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE RAPPRESENTATO

1) opera nella provincia di Venezia e/o di Rovigo;

2) è strutturato in modo da individuare

- in sé stesso

(o alternativamente)

- in _____

la figura equivalente ad un Presidente provinciale/interprovinciale, con poteri di rappresentanza e di firma, quale titolare del diritto di designazione in questione, come da documentazione allegata.

Data _____ Firma (*) _____

(*) dichiarazione sottoscritta digitalmente (o con firma autografa inviata unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità).

Allegati:

- copia atto dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante del sottoscrittore (verbale di nomina con indicazione della scadenza) e sua equivalenza con Presidente provinciale;
- (eventuale) copia atto dal quale risulti provvedimento di nomina e relativa scadenza della figura equivalente ad un Presidente provinciale/interprovinciale, con poteri di rappresentanza e di firma.